



la tua mobilità



Contratto di Assicurazione
Corpi veicoli terrestri, Natanti ed altre garanzie

SICUREZZA INTEGRALE AURORA

RISCHI DIVERSI

Modello U9012A - Ed. 01.07.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA
DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Sicurezza Integrale Aurora

RISCHI DIVERSI

Ed. 01.07.2014

Nota informativa

Condizioni di assicurazione

Sezione Corpi veicoli terrestri e natanti

Sezione "Auto Danni Indiretti"

Sezione Infortuni

Sezione Tutela legale

Sezione Patente

Sezione Assistenza

Condizioni generali comuni

Condizioni particolari comuni

Codice civile

Informativa privacy

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione Corpi Veicoli Terrestri dei veicoli a motore, rimorchi e natanti, nonché per altre garanzie, denominato "SICUREZZA INTEGRALE AURORA" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente e dell'assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "**Avvertenze**" sono riportate in carattere di colore blu, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

1. Informazioni generali.

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto della Società è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: il contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovare o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva.

In ogni caso la Società manterrà operanti le garanzie prestate fin no alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Si rinvia all'art. 60 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni.

Le coperture offerte dal contratto, specifici cate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alla tipologia del veicolo o del natante assicurato, sono le seguenti:

- a) Incendio ed altri danni:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natante in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio dell'impianto di alimentazione e fulmine, anche se causati da dolo di terzi, limitatamente ai danni conseguenti ad incendio.
Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- b) Furto e rapina:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o dal natante in conseguenza di furto consumato o tentato o di rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati.
Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- c) Eventi Socio-politici:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo, sabotaggio e atti di vandalismo.
Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- d) Fenomeni naturali:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di bufera, trombe d'aria, uragani e cose da essi trasportate; di caduta di grandine, neve e ghiaccio, pressione della neve, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, caduta di alberi o di sassi e collisione con animali selvatici.
Si rinvia all'art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

- e) Collisione:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli, identificati con targa.
Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- f) Guasti accidentali:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro animali o ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edifici, caduta di alberi o di sassi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo purché identificato.
Si rinvia all'art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- g) Guasti accidentali "a primo rischio assoluto":** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private a seguito di collisione con altri veicoli identificati con targa, urto contro animali o ostacoli fissi o mobili, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edifici, caduta di alberi o di sassi, trasporto del veicolo con qualunque mezzo purché identificato.
Si rinvia all'art. 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- h) Garanzie accessorie:** copre le spese sostenute e comprovate da presentazione di regolare documentazione probatoria, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino dei dispositivi di sicurezza a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del veicolo a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi; acquisizione dei documenti per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo; sostituzione ed installazione dei cristalli, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali.
Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- i) "Auto Danni Indiretti":** copre, a titolo di danno indiretto, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di perdita o danno totale del veicolo.
Si rinvia agli articoli 19 e 20 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- j) Infortuni:** copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo stesso in condizioni di riprendere la marcia.
Si rinvia agli articoli 28, 30, 31 e 33 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- k) Tutela legale:** copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione.
Si rinvia all'art. 40 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- l) Patente:** copre le spese sostenute dal conducente del veicolo assicurato, a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione, purché l'evento abbia prodotto, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli.
Si rinvia all'art. 48 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
- m) Assistenza:** la Società mette a disposizione dell'assicurato, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito dei veri e propri casi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del veicolo e la messa a disposizione di un'autovettura sostitutiva.
Si rinvia agli articoli 51, 54, 55, 56 e 57 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 29, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 57, 58 e 62 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette garanzie sono prestate con scoperti, franchigie/ minimi non indennizzabili e nel limite delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto indicato sulla Scheda di polizza "Parte B" del contratto, nonché agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 30, 31, 32, 40, 48, 54, 55, 56 e 57 delle Condizioni di assicurazione.

Per facilitarne la comprensione da parte del contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di scoperti, franchigie/minimi non indennizzabili e somme assicurate mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia/minimo non indennizzabile

1° esempio

- somma assicurata € 10.000,00;
 - danno € 1.500,00;
 - franchigia/minimo non indennizzabile € 250,00.
- Indennizzo: € 1.500,00 – € 250,00 = € 1.250,00.

2° esempio

- somma assicurata € 10.000,00;
 - danno € 200,00;
 - franchigia/minimo non indennizzabile € 250,00.
- Nessun indennizzo è dovuto perché il danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

- somma assicurata € 50.000,00;
 - danno € 10.000,00;
 - scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di € 500,00.
- Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.

2° esempio

- somma assicurata € 50.000,00;
 - danno € 3.000,00;
 - scoperto 10% con la franchigia/minimo non indennizzabile di € 500,00.
- Indennizzo: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (lo scoperto del 10% del danno è inferiore alla franchigia/minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del limite della somma assicurata:

- somma assicurata € 50.000,00;
 - danno € 60.000,00.
- Risarcimento: € 50.000,00.

Assicurazione parziale: se l'assicurazione è prestata a "valore intero", la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore, l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale.

Esempio:

$$\text{Indennizzo} = \frac{\text{ammontare del danno} \times \text{somma assicurata}}{\text{Valore delle cose assicurate}}$$

Esempio di assicurazione parziale relativo alla garanzia Incendio:

- somma assicurata : € 50.000,00;
- valore del veicolo: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.

Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l'applicazione di eventuali scoperti e franchigie/minimi non indennizzabili).

Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del contraente o dell'assicurato sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

Si rinvia all'art. 63 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio.

Il contraente o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società o all'Agenzia presso cui è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio.

Si rinvia all'art. 63 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Qui di seguito si illustra un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

Esempio di variazione del rischio per la garanzia Furto e rapina

Successivamente alla stipula del contratto l'assicurato cambia la propria residenza, trasferendola in un'altra città. Tale circostanza determina una variazione del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla Società o all'Agenzia poiché, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di sinistro, la Società ha la facoltà di ridurre l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione.

6. Premi.

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

Si rinvia all'art. 61 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Il premio può essere frazionato semestralmente con l'applicazione di un onere aggiuntivo del 3%.

Avvertenza: il contraente ha facoltà di ottenere la restituzione del premio netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

- demolizione, esportazione definitiva all'estero, distruzione del veicolo/natante. Nel caso di incendio totale non è prevista la restituzione del premio relativo alla garanzia Incendio ed altri danni.
Si rinvia all'art. 66 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- furto totale o rapina del veicolo/natante, fatta eccezione per la parte di premio relativa alla garanzia Furto e rapina.
Si rinvia all'art. 68 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- appropriazione indebita.
Si rinvia all'art. 68 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio;
- trasferimento della proprietà del veicolo/natante con risoluzione del contratto.
Si rinvia all'art. 65 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: sono previsti degli sconti sui premi applicati dall'Intermediario qualora decida di effettuare un'ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla Società.

7. Recesso.

Avvertenza: il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Si rinvia all'art. 60 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Per l'assicurazione di Tutela legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, il sinistro deve essere denunciato immediatamente e, comunque, entro tre giorni da quando il contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Si rinvia agli articoli 12, 22, 34 e 50 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la Legge italiana.

10 Regime fi scale.

Gli oneri fi scali e parafi scali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) Incendio ed altri danni, Furto e rapina, Eventi socio-politici, Fenomeni naturali, Collisione, Guasti accidentali, Guasti accidentali "a primo rischio assoluto", Garanzie accessorie, "Auto Danni Indiretti" e Patente: 13,50%;
- b) Infortuni: 2,50%;
- c) Tutela legale: 12,50%;
- d) Assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: il contraente o l'assicurato devono denunciare il sinistro alla Società immediatamente e comunque entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Per la garanzia Assistenza, il contraente o l'assicurato devono contattare la Centrale Operativa IMA Italia Assistance S.p.A. nel momento in cui si verifica il sinistro.

In caso di mancato accordo, solo per le garanzie prestate nelle Sezioni "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni" delle Condizioni di assicurazione, è possibile demandare la soluzione della controversia a periti/medici nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti/medici, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito/medico.

La spesa del terzo perito/medico è a carico della parte soccombente.

Si rinvia agli articoli 14, 35, 36 e 50 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affi data a IMA Italia Assistance S.p.A. – piazza I. Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni.

Si rinvia agli articoli 52 e 59 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela legale è affi data ad ARAG Assicurazioni S.p.A. - viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona. Si rinvia agli articoli 43 e 44 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) - Fax: 02.5181.5353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet www.unipolsai.com - www.unipolsai.it.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

13. Perizia contrattuale

Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle sezioni "Corpi Veicoli Terrestri" e "Infortuni" delle Condizioni di assicurazione, che la Società e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia Infortuni del conducente, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Per la garanzia Tutela legale è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro.

Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

- **Accessori aggiuntivi non di serie:** dotazioni non di serie stabilmente fissate al veicolo fornite dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori di serie:** installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fono-audiovisivi.
- **Accessori fono-audiovisivi:** radio, radiotelefono, lettore compact disc, lettore dvd, navigatore satellitare, mangianastri, registratore, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico.
- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni o 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Appropriazione indebita:** appropriazione della cosa assicurata del legittimo proprietario della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.
- **Assicurato:** persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.
- **Assistenza:** l'assicurazione rientrante nel ramo 18 di cui all' articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209, che consiste nell'offrire un aiuto immediato all'assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito entro i limiti convenuti nel contratto.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atto vandalico:** atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare.
- **Bagaglio:** indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive, materiale da campeggio, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, bauli e valigie. Sono esclusi gioielli ed oggetti di metallo prezioso, denaro, titoli ed altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, nonché oggetti aventi valore artistico.
- **Carta verde:** certificato internazionale di assicurazione relativo alla circolazione del veicolo negli Stati esteri per i quali è rilasciata.
- **Centrale operativa:** struttura costituita da operatori e tecnici, attiva ventiquattro ore su ventiquattro per trecentosessantacinque giorni all'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed eroga le prestazioni di assistenza previste nel contratto.
- **Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.
- **Contratto di leasing:** contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.
- **Contratto/Polizza:** documenti che provano l'assicurazione e che si compongono del presente Fascicolo informativo, denominato "Parte A", nonché della scheda di polizza denominata "Parte B" e di altri documenti rilasciati dalla Società (ad esempio, appendici e quietanze di rinnovo).
- **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
- **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
- **Danno totale:** perdita del veicolo assicurato senza ritrovamento causata da un evento per il quale è prestata l'assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Deprezzamento:** svalutazione del veicolo, o di sue parti, dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà.
- **Ebbrezza alcolica:** stato di ubriachezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'art. 186 del Nuovo codice della strada.
- **Effetto:** data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
- **Eurotax:** bollettino periodico pubblicato dall'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli e dei natanti nuovi od usati.
- **Foratura:** foro prodotto nella camera d'aria/pneumatico di autoveicoli da un chiodo o da altro oggetto tagliente con l'afflosciarsi del pneumatico che ne consegue.

- **Franchigia:** somma che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
- **Furto:** sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Guasto:** evento dovuto ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti meccaniche, che renda impossibile l'utilizzo del veicolo in condizioni normali.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Infortunio:** evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
- **Invalidità permanente:** perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.
- **IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Legge:** decreto legislativo n.209 del 7.9.2005, Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni.
- **Locatario:** utilizzatore di un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.
- **Minimo non indennizzabile:** importo fisso che viene detratto dall'ammontare del danno risarcibile.
- **Natante:** imbarcazione da diporto munita di motore, motore marino amovibile, natante ad uso pubblico o privato, diverso dal diporto, indicati nella scheda di polizza.
- **Nuovo codice della strada:** decreto legislativo n. 285 del 30.4.1992, e successive modifiche.
- **Premio:** somma dovuta dal contraente alla Società.
- **Proprietario:** intestatario al Pubblico Registro Automobilistico. Sono equiparati al proprietario: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.
- **Quattroruote:** rivista mensile, pubblicata dall'editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar".
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Regola proporzionale:** norma che stabilisce che l'indennizzo venga ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato per il veicolo e il suo valore al momento del sinistro. La stessa norma è applicata agli accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati.
- **Ricovero:** degenza, documentata da cartella clinica, comportante pernottamento in istituto di cura.
- **Rinnovo:** possibilità di prosecuzione del rapporto assicurativo, riferito al contratto giunto a scadenza annua.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Scoperto:** parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.
- **Scoppio:** repentino dirompersi del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per eccesso di pressione non dovuto ad esplosione.
- **Sforzo:** impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, messe in atto dall'assicurato – anche volontariamente – che esorbitano per intensità dalle proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
- **Sinistro:** verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
- **Surrogazione:** diritto che la Società ha, in forza dell'art. 1916 del Codice Civile, di recuperare nei confronti del terzo responsabile quanto erogato.

- **Tariffa:** insieme dei premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.
- **Tutela legale:** l'assicurazione rientrante nel ramo 17 di cui all'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 209/05 Codice delle assicurazioni private, disciplinata agli artt. 163 - 164 - 173 - 174 e correlati.
- **Unico caso assicurativo:** per la garanzia Tutela legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- **Veicolo:** veicolo a motore per la circolazione su strada o relativo rimorchio, indicato nella scheda di polizza "Parte B" del contratto. Si considerano facenti parte del veicolo, la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli accessori di serie stabilmente fissati, inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato. Sono esclusi gli accessori aggiuntivi non di serie, i bagagli, le merci trasportate e le attrezzature installate sul veicolo e strumentali all'attività svolta.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Ed. 01/07/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Carlo Cimbri)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA
00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol
Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n.
1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. – Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, nonché alle condizioni che seguono, i **danni materiali e diretti** subiti dal veicolo o del natante, compresi, se assicurati, gli accessori aggiuntivi, in conseguenza degli eventi garantiti. La Società si obbliga, altresì, per i danni previsti nelle Garanzie accessorie, se rese operanti.

Art. 2. – Incendio ed altri danni

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- incendio;
- esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione;
- fulmine, esclusi i fenomeni elettrici conseguenti.

La garanzia è operante anche nel caso di:

- colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato. dolo di terzi, limitatamente ai danni conseguenti ad incendio.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei familiari dell'assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella Scheda di polizza.

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare, fino ad un massimo di € 250.000,00 per sinistro, i danni materiali e diretti provocati a beni mobili o immobili di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo o del natante, nonché di esplosione o scoppio del carburante in esso contenuto per fatto non inerente alla circolazione stradale o alla navigazione del natante quale definita dalla Legge.

Questa estensione non opera:

- a) se il sinistro sia dovuto ad operazioni, non conformi alle vigenti disposizioni di legge, di riempimento o svuotamento dei serbatoi;
- b) per i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato;
- c) per i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose.

Art. 3. – Furto e rapina

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- furto, consumato o tentato;
 - rapina, anche se subita ad opera di terzi trasportati.
- Sono compresi i danni subiti dal veicolo o dal natante:
- nell'esecuzione o nel tentativo del furto o della rapina;
 - durante il suo possesso o uso abusivo conseguente al reato;
 - nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti, non assicurati, posti all'interno del veicolo o del natante.

La validità della garanzia Furto e rapina è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo o il natante è dotato, sempreché le circostanze esterne lo permettano. Non è considerata circostanza esterna valida ai fini dell'operatività della garanzia quella relativa alla non attivazione dei mezzi di chiusura dovuta a non funzionamento degli stessi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la detrazione della percentuale di scoperto ed il minimo indicati nella Scheda di polizza del contratto.

Art. 4. – Eventi socio-politici

(garanzia facoltativa valida solo per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- tumulti popolari, scioperi e sommosse;
- atti di terrorismo e sabotaggio;
- vandalismo.

La garanzia opera sempre che l'assicurato od il conducente non vi abbiano preso parte attiva.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella Scheda di polizza.

Art. 5. – Fenomeni naturali

(garanzia facoltativa valida solo per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- bufera, trombe d'aria, uragani e cose trasportate da tali eventi;
- allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate;
- caduta di grandine, neve e ghiaccio;
- pressione della neve;
- frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine;
- eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- caduta di alberi o di sassi;
- collisione con animali selvatici.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella Scheda di polizza.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'assicurato.

Art. 6. – Collisione

(garanzia facoltativa valida esclusivamente per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, la forma di garanzia "2" e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti derivanti da collisione accidentale con altri veicoli, identificati con targa, verificatasi durante la circolazione.

La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell'assicurato.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice civile, nei confronti dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell'assicurato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la detrazione della percentuale di scoperto, minimo oppure di franchigia qualora indicato nella Scheda di polizza.

Art. 7. – Guasti accidentali

(garanzia facoltativa valida esclusivamente per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, la forma di garanzia "1" e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- collisione con altri veicoli;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato;

verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell'assicurato e la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile nei confronti dei medesimi soggetti.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con la detrazione della percentuale di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicato nella Scheda di polizza.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'assicurato.

Art. 8. – Guasti accidentali "a primo rischio assoluto"

(garanzia facoltativa valida esclusivamente per i veicoli, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, la forma di garanzia "3" e corrisposto il relativo premio)

La garanzia è prestata per i seguenti eventi:

- collisione con altri veicoli, identificati con targa;
- urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- uscita di strada;
- ribaltamento;
- rottura di ponti e di strade;
- cedimento del terreno e rovina di edificio;
- caduta di alberi o di sassi;
- trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato;

verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

La garanzia è operante anche nel caso di colpa grave dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell'assicurato.

La Società rinuncia alla surrogazione, che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice civile, nei confronti dell'assicurato, del conducente, dei trasportati o dei famigliari dell'assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ogni sinistro senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con applicazione di scoperto, minimo oppure di franchigia, qualora indicati nella Scheda di polizza.

Nel caso in cui il danno dovesse essere indennizzabile anche in base ad altre garanzie dirette prestate, lo stesso sarà liquidato facendo riferimento alla copertura assicurativa più favorevole per l'assicurato.

Art. 9. – Garanzie accessorie

(garanzia facoltativa valida esclusivamente per i veicoli e operante, entro i limiti di indennizzo convenuti, per le prestazioni richiamate sulla scheda di polizza per le quali è stato corrisposto il relativo premio)

• Danni da imbrattamento

(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette)

La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime d'incidenti stradali.

La garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.

• Rottura cristalli

(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di ciclomotori, motocicli e motocarrozette)

Autovetture

Qualora l'assicurato si rivolga ad un centro Myglass (per maggiori informazioni consultare il sito www.myglasscristalli.it o contattare il

Numero Verde 800978494), la Società, [previa presentazione di regolare documentazione probatoria](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi, senza l'applicazione di limiti di indennizzo, franchigie, scoperti o minimi non indennizzabili.

Qualora l'assicurato scelga una struttura diversa da Myglass, la garanzia è prestata nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo.

La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.

Altri veicoli

La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo, si obbliga ad indennizzare, dietro presentazione di regolare documentazione probatoria, le spese sostenute per la sostituzione ed installazione dei cristalli, delimitanti l'abitacolo del veicolo, danneggiati da cause accidentali, fenomeni naturali o fatto di terzi. La garanzia non opera per le rigature o segnature e simili, né per i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli e comunque per i danni agli specchi retrovisori esterni.

La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

- **Fenomeno elettrico**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d'epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozette)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico comunque verificatosi. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
- **Ripristino dei dispositivi di sicurezza**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicoli ad eccezione di auto d'epoca, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozette)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza, dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- **Ripristino dell'autorimessa**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società si obbliga ad indennizzare, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo](#), le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'assicurato o del contraente in conseguenza d'incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo.
- **Recupero, parcheggio e rimessaggio**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'assicurato.
- **Sostituzione delle serrature**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi, nonché per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
- **Immatricolazione e/o passaggio di proprietà**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo in caso di distruzione a seguito di sinistro, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
- **Duplicato della patente**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza e per anno assicurativo](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente, in caso d'incendio, furto o smarrimento, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
- **Custodia**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)
La Società, [nei limiti convenuti nella scheda di polizza](#), si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per custodia nell'attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva d'incidenti da circolazione per i quali la garanzia assicurativa sia operante.
- **Danni al bagaglio**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozette)

La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, i danni subiti dal bagaglio.

• **Ripristino dell'impianto antifurto**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di auto d'epoca, autocaravan, macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus, ciclomotori, motocicli e motocarrozette)

La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga ad indennizzare, in caso di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare.

La garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

• **Tassa di proprietà**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo)

La Società, si obbliga a rimborsare la quota della tassa automobilistica relativa al periodo intercorrente tra la data della perdita di possesso e la data di scadenza della tassa pagata. La garanzia opera in caso di furto totale, rapina o distruzione del veicolo a seguito di sinistro, previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

• **Acquisizione documenti per la liquidazione**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus)

La Società si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza.

• **Collisione con veicolo non assicurato**
(garanzia accessoria operante per tutti i tipi di veicolo ad eccezione di macchine operatrici, macchine agricole, autobus, filobus)

La Società, nei limiti convenuti nella scheda di polizza, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria.

L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del Codice civile, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.

• **Deroga al degrado**
(condizione valida per le autovetture ad uso privato e per i veicoli ad uso promiscuo)

A parziale deroga dell'art. 14. Determinazione dell'ammontare del danno, in caso di danno parziale alle parti meccaniche risarcibile sulla base delle garanzie Furto e rapina e/o Guasti accidentali, l'indennizzo dei pezzi di ricambio viene determinato in base al loro valore a nuovo, senza tenere conto del deprezzamento.

Tale condizione opera fino a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) del veicolo assicurato.

Trascorso tale termine, si applicherà un deprezzamento pari al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo con riferimento alla data della sua prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), con il massimo del 50%.

Art. 10. – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;
- b) avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, vandalismo, salvo che sia stata resa operante la copertura assicurativa Eventi socio-politici;
- c) avvenuti in conseguenza di bufera, trombe d'aria ed uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni e mareggiate, caduta di grandine, neve e ghiaccio, frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti, salvo che sia stata resa operante la garanzia Fenomeni naturali o - per la sola rottura cristalli - la garanzia Garanzie accessorie;
- d) avvenuti in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- e) determinati o agevolati da dolo o - limitatamente al furto ed alla rapina - da colpa grave del contraente, dell'assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo o del natante nonché, nel caso di natanti o di veicoli diversi dalle autovetture, da quelle incaricate alla riparazione o custodia del veicolo stesso;
- f) di semplici bruciature non seguite da incendio;
- g) di fenomeno elettrico comunque verificatosi, salvo che sia stata resa operante la garanzia Garanzie accessorie;
- h) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i) conseguenti ad appropriazione indebita;
- j) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- k) indiretti, quali ad esempio, mancato uso, deprezzamento e simili.

Inoltre, qualora sia stato reso operante l'art. 6- Collisione o l'art. 7- Guasti accidentali o l'art. 8- Guasti accidentali "a primo rischio assoluto", l'assicurazione non è operante:

- se alla guida vi è persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge, salvo i casi di:
 - superamento con esito favorevole dell'esame di guida, a condizione che la patente venga successivamente rilasciata da parte delle Autorità;
 - patente scaduta, a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- per i danni subiti a causa di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuoristrada";

- per i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- per i danni avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 11. – Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare il valore del veicolo e degli accessori aggiuntivi al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Qualora nel contratto sia espressamente richiamata la condizione particolare codice 201, valida esclusivamente per le autovetture, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, ad effettuare l'adeguamento automatico del loro valore in base al "Codice Infocar" pubblicato dalla rivista Quattroruote e, nella stessa percentuale di adeguamento, anche del valore degli accessori aggiuntivi, se assicurati, procedendo alla modifica del premio relativo.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- quando il valore assicurato è inferiore alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote;
- quando il modello del veicolo non è più valutato dalla rivista stessa. In questo caso il valore del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi non di serie saranno adeguati al valore di mercato **solo su specifica richiesta del contraente**.

Art. 12. – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni e dell'entità almeno approssimativa del danno.

Nei casi di furto, rapina, incendio ed eventi socio-politici, l'assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.

Se il furto o la rapina è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana.

Art. 13. – Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo od il natante danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società, purché detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Società, invece di pagare l'indennizzo e con il consenso dell'assicurato, può far eseguire, a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato, nonché sostituire lo stesso o parte di esso con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore commerciale al momento del sinistro.

Art. 14. – Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo od al natante in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale;
- se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo od il natante ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice civile. La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore del veicolo o del natante, come sotto determinato, risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato. Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza;
- se l'assicurazione viene prestata "a primo rischio assoluto", la Società risponde dei danni fino alla concorrenza del valore assicurato senza applicazione della regola proporzionale, poiché non trova applicazione l'art. 1907 del Codice civile.

L'indennizzo, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo o del natante, viene calcolato tenendo conto:

- per le autovetture:

della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nella rivista Quattroruote richiamandosi al "Codice Infocar" del fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro. Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista Quattroruote, l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base al "Codice Infocar" pubblicato sulla rivista Quattroruote richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato.

Qualora il danno sia parziale, l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

L'indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) dello stesso, con il massimo del 50%.

Qualora sia stata richiamata nella Scheda di polizza la condizione particolare codice 201 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio, in caso di danno totale, l'indennizzo viene liquidato in base al valore dell'ultimo adeguamento.

Qualora non sia stata richiamata nella "Parte B" del contratto la condizione particolare 201 "Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio", in caso di danno totale che si verifichi nel corso della prima annualità assicurativa o in quelle successive, l'indennizzo viene calcolato con riferimento ai valori di mercato che il veicolo e i relativi accessori aggiuntivi, se assicurati, avevano, rispettivamente, al momento della stipula o dell'ultimo rinnovo del contratto precedente alla data del sinistro. Tale condizione opera esclusivamente se i valori assicurati al momento della stipula o del rinnovo del contratto non siano stati inferiori a quelli corrispondenti al "Codice Infocar" della rivista Quattroruote, o, nel caso in cui il veicolo non sia quotato da tale rivista, non siano stati inferiori al loro valore di mercato.

- per gli altri veicoli:

della valutazione commerciale del veicolo pubblicata nel bollettino Eurotax giallo/vendita richiamandosi al fascicolo relativo al mese in cui si è verificato il sinistro.

Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dal bollettino Eurotax giallo/vendita, l'indennizzo viene liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

Qualora la perdita totale del veicolo avvenga entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del danno viene determinato, nei limiti del capitale assicurato, sulla base del valore a nuovo del veicolo in base alla valutazione pubblicata sul bollettino Eurotax giallo/vendita richiamandosi al fascicolo del mese in cui è stato immatricolato.

Qualora il danno sia parziale l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

L'indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) dello stesso, con il massimo del 50%;

- **per i natanti:**

della valutazione commerciale del natante facendo riferimento al valore di mercato dello stesso al momento del sinistro.

Qualora il danno sia parziale l'indennizzo dei pezzi di ricambio, esclusi quelli relativi a parti meccaniche, viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi, senza tenere conto del deprezzamento delle parti di ricambio per effetto della loro usura.

L'indennizzo dei pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche viene determinato in base al valore a nuovo degli stessi ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del natante, con il massimo del 50%.

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o da ricevuta fiscale. L'indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell'I.V.A., salvo il caso in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentito la detrazione a norma di legge.

Art. 15. – Liquidazione del danno e nomina dei periti

La liquidazione del danno può aver luogo mediante accordo fra le parti.

Le controversie, su concorde richiesta dell'assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, a periti di parte nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovi la residenza dell'assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 12 e 13;
 - b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
 - c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro e, per i casi previsti all'articolo precedente in caso di danno totale, il valore del veicolo o del natante e degli accessori aggiuntivi alla stipula o al rinnovo del contratto;
 - d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
- I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 16. – Pagamento dell'indennizzo

La Società, verificata l'operatività della garanzia e concordata l'entità del danno anche in base agli eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza, provvede al pagamento dell'indennizzo entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.

In caso di furto o rapina senza ritrovamento, la Società provvede al pagamento nei termini precedentemente indicati, sempre che l'assicurato, a richiesta della stessa, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico oppure in sostituzione il certificato di proprietà ed il certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La Società, sia in caso di furto parziale o totale che in caso di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria o certificato di vigenza di procedimento penale;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo o del natante.

Art. 17. – Recuperi

In caso di furto o rapina l'assicurato è tenuto ad informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo o del natante o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri di cui all'art. 14 - Determinazione dell'ammontare del danno.

Se il veicolo o il natante è ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può chiedere di rientrarne in possesso rimborsando alla Società l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul veicolo o sul natante.

Qualora, invece, l'assicurato non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del veicolo o del natante, la Società darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo assicurato all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'art.

16 - Pagamento dell'indennizzo, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'indennizzo pagato, quanto ricavato dalla vendita. Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del veicolo o del natante ritrovato è superiore all'indennizzo pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la Società procede alla restituzione dell'eccedenza all'assicurato. In nessun caso la somma incassata dalla Società sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della Società stessa. La Società comunicherà all'assicurato l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 18. – Antifurto e localizzatore satellitare

(condizione particolare operante solo se indicata la clausola 571 nella "Parte B" del contratto)

La Società prende atto, su dichiarazione del contraente, che sul veicolo assicurato con la garanzia Furto e rapina è installato **un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS e che è stato attivato l'abbonamento al relativo servizio.**

Il contraente dichiara altresì che tale dispositivo è stato installato:

- di serie, dalla casa costruttrice, oppure,
- come accessorio fatturato, all'atto dell'acquisto, da concessionari, filiali o da centri di installazione convenzionati e formalmente riconosciuti dal produttore o dai suoi punti di vendita ufficiali.

In considerazione delle circostanze del rischio dichiarate dal contraente, la Società presta la garanzia Furto e rapina a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nelle condizioni del contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi di sicurezza ed assistenza;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una Centrale Operativa;
- c) il Centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e Centrale Operativa. Il contraente deve altresì consegnare all'Agenzia della Società, all'atto dell'emissione della polizza, copia del contratto di fornitura dei servizi e del documento comprovante l'avvenuta installazione;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla Centrale Operativa, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura e/o abbonamento ai servizi e di installazione;
- e) la Centrale Operativa sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia, altresì conforme alle seguenti caratteristiche tecniche:
 - f.1) Direttiva EC 95/54 per la EMC (Compatibilità Elettromagnetica);
 - f.2) Direttiva EC 73/23 per la Sicurezza Elettrica;
 - f.3) Certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
 - f.4) Direttiva ISO7637.

Tali caratteristiche tecniche dovranno essere riportate sul certificato di installazione o altro valido documento rilasciato dalla casa costruttrice e/o da un suo rappresentante ed il certificato/documento deve essere consegnato all'Agenzia della Società all'atto dell'emissione della polizza;

- g) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS.

La copertura assicurativa è da considerarsi valida ed efficace qualora la mancata trasmissione dell'allarme sia attribuibile ad assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS.

L'assicurato, in caso di furto/rapina, conferisce facoltà alla Società di assumere dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria a risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito.

Se il veicolo viene ritrovato, il contraente deve darne comunicazione alla Società.

Sulla base delle dichiarazioni rese dal contraente, considerate essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio, la Società gli riconosce condizioni contrattuali e di premio di maggior favore.

Pertanto, fatta eccezione per il caso di rapina:

- qualora una o più delle condizioni riportate nei punti precedenti non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- ove il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla Centrale Operativa e, quindi, la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto;
- in caso di guasto del sistema antifurto e localizzazione satellitare e qualora l'assicurato sia stato messo a conoscenza dell'esistenza del guasto a carico del sistema di localizzazione satellitare o di sue parti e/o componenti e non abbia, altresì, provveduto ad ottemperare alle istruzioni della Centrale Operativa relative alle riparazioni e/o dei necessari interventi di ripristino;

la Società applicherà uno scoperto del 25%.

Tale scoperto è da considerarsi come aggiuntivo ad altro eventuale previsto.

Esclusioni

La copertura dei rischi furto e rapina non è operante:

1. in caso di interruzione della fornitura di servizi da parte della Centrale Operativa e in caso di mancato/interrotto pagamento del canone;
2. per mancata consegna della prevista documentazione da parte dell'assicurato;
3. nel caso in cui il contraente e/o l'assicurato abbia in corso contenziosi con i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo;
4. per i costi del recupero del veicolo, fatto salvo quanto diversamente disciplinato da altre garanzie previste da altre sezioni di polizza.

Art. 19 – Rischio assicurato

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, e corrisposto il relativo premio)

La Società, in caso di perdita o danno totale del veicolo assicurato, si obbliga a corrispondere all'assicurato, a titolo di danno indiretto, nei limiti della somma convenuta nella "Parte B" del contratto, la relativa indennità, ferme le esclusioni e le condizioni che seguono.

Agli effetti della sola garanzia "Auto Danni Indiretti", per "danno totale" si intende il danno le cui spese di riparazione superino il 70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Presupposto per la validità della presente copertura assicurativa è che la vetustà massima del veicolo assicurato, calcolata dalla data della sua prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), sia, alla stipula del contratto, di un anno.

L'assenza del summenzionato requisito, o la cessione del contratto, determina l'immediato annullamento della garanzia, in deroga a quanto previsto dalle Condizioni generali comuni, e la Società rimborserà all'assicurato il relativo premio netto pagato e non goduto.

La garanzia sarà annullata automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva al raggiungimento dei cinque anni di vetustà del veicolo, calcolati dalla data della sua prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero), con il conseguente adeguamento del premio della polizza.

Art. 20 – Eventi garantiti

L'assicurazione è prestata in conseguenza dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo per qualsiasi evento, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma convenuta senza l'applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.

Art. 21 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare;
- b) avvenuti in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) determinati o agevolati da dolo del contraente, dell'assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) conseguenti ad appropriazione indebita;
- f) dovuti alla mancata attivazione, in caso di furto, dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato e/o al mancato disinserimento dei dispositivi di avvio del motore, salvo i casi in cui le circostanze non consentano, all'assicurato o alla persona da esso autorizzata all'utilizzo del veicolo assicurato, di adottare tali precauzioni.

Inoltre, l'assicurazione non è operante per i danni dovuti a:

- g) circolazione fuoristrada;
- h) guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 22 – Modalità per la denuncia del sinistro e documenti da presentare alla Società

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro e dell'entità almeno approssimativa del danno. In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento sempre che l'assicurato, a richiesta della stessa, abbia prodotto la dichiarazione di perduto possesso e l'estratto cronologico, oppure, in sostituzione, la copia del certificato di proprietà, con annotata la perdita di possesso, ed il certificato dello stato giuridico attuale del veicolo stesso, rilasciati dagli uffici competenti.

La Società, in caso di furto o rapina, ha facoltà, prima di pagare la somma convenuta, di richiedere all'assicurato copia del decreto di archiviazione del procedimento penale.

Se tali eventi si sono verificati all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana.

Art. 23 – Conservazione del veicolo danneggiato

In caso di danno al veicolo, l'assicurato deve consentire alla Società di effettuare la perizia rendendolo disponibile per una periodo di otto giorni non festivi successivi al ricevimento della denuncia di sinistro.

Art. 24 – Determinazione del valore del veicolo

Il valore del veicolo è determinato sulla base della sua valutazione commerciale pubblicata nella rivista Quattroruote, richiamandosi al "Codice Infocar" del fascicolo del mese in cui è stata stipulata l'assicurazione.

Nel caso in cui il veicolo non sia quotato dalla rivista Quattroruote, il valore del veicolo è determinato facendo riferimento al suo valore di mercato alla data della stipula dell'assicurazione.

Art. 25 – Controversie e nomina dei periti

Le controversie, su concorde richiesta dell'assicurato e della Società, ed in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, a periti di parte nominati rispettivamente dall'assicurato e dalla Società.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle Parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovi la residenza dell'assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'assicurato od il contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla presente garanzia;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente la quantificazione del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell'assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 26 – Pagamento della somma convenuta

La Società, verificata l'operatività della garanzia e accertato l'avvenuto danno totale o perdita totale del veicolo assicurato, provvede a liquidare la somma convenuta entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Il pagamento della somma convenuta per la presente garanzia si intende come aggiuntivo a quello eventualmente liquidato, dalla Società o da altra Impresa, sulla base di altre garanzie prestate.

Art. 27 – Recuperi

L'assicurato e/o il contraente sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato o rapinato, ad informare la Società. In caso di ritrovamento e successivo recupero del veicolo assicurato, a seguito di furto e rapina, avvenuto prima del pagamento dell'indennizzo, l'assicurato/contraente deve consentire alla Società di effettuare la perizia.

Art. 28. – Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, nonché alle condizioni che seguono, i danni subiti dal conducente del veicolo in conseguenza, diretta ed esclusiva, di un infortunio occorso alla guida del veicolo. La garanzia vale anche per gli infortuni subiti dal conducente quando questi si trovi fuori del veicolo per lo svolgimento delle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Durante la guida sono compresi in garanzia anche:

- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, semprechè l'assicurato non vi prenda parte attiva;
- l'annegamento;
- le ernie addominali e gli strappi muscolari da sforzo;
- lesioni riportate in conseguenza di ispirazione di gas o vapori.

Sono, inoltre, compresi nella garanzia gli infortuni sofferti a seguito di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 29. – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore; nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- b) per gli infortuni causati dalla partecipazione dell'assicurato a reati dolosi commessi o tentati;
- c) per gli infortuni occorsi all'assicurato in conseguenza di ubriachezza, di abuso di psicofarmaci, di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) per gli infortuni causati da guerra, insurrezione, eruzione vulcanica, terremoto, inondazione;
- e) per le conseguenze dirette od indirette derivanti dallo sviluppo, comunque insorto, di energia nucleare o di radioattività;
- f) per le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari dall'infortunio;
- g) per gli infarti;
- h) per gli infortuni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 30. – Morte da infortunio

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponde l'indennizzo, agli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza diretta dell'infortunio, l'assicurato muore, la Società corrisponde agli eredi legittimi la differenza tra

l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Se il conducente deceduto ha figli minori, ed il medesimo incidente da circolazione causa il decesso del coniuge, la Società liquida un'indennità aggiuntiva pari al 50% della somma assicurata, con il massimo di € 100.000,00.

I figli conviventi con il conducente, di età non superiore a 25 anni iscritti ad istituti scolastici o corsi universitari, sono equiparati ai minori.

Art 31. – Invalidità permanente da infortunio

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente, purché questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società corrisponde l'indennizzo facendo riferimento per la valutazione delle menomazioni alla tabella correlata.

Se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di organi od arti, le percentuali indicate nella tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella tabella correlata e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella, la stessa viene determinata in riferimento ed in analogia ai valori indicati nella tabella tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Tabella correlata all'Art. 31

	Destro	Sinistro		Destro	Sinistro
Sordità completa da un orecchio	15%		Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione 110° - 75°		
Sordità completa bilaterale	60%		a) in semipronazione	30%	25%
Perdita Totale della facoltà visiva di un occhio	35%		b) in pronazione	35%	30%
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%		c) in supinazione	45%	40%
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedasi successiva tabella)			d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	25%	20%
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%		Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%		Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi		
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			a) in semipronazione	40%	35%
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%		b) in pronazione	45%	40%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%		c) in supinazione	55%	50%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%		d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione	35%	30%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%		Anchilosi completa dell'articolazione radio - carpica in estensione rettilinea	18%	15%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità			Se vi è contemporanea abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, enza limitazioni dei movimenti del braccio	5%		a) in semipronazione	22%	18%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%	b) in pronazione	25%	22%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo - omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%	c) in supinazione	35%	30%
Perdita del braccio:			Anchilosi completa coxo - femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
a) per disarticolazione scapolo - omerale	85%	75%	Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo - femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%	Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%	Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%	Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%	Perdita di una gamba al terzo superiore o di un piede	50%	
Perdita del pollice o del primo metacarpo	35%	30%	Perdita dell'avampiede alla linea tarso - metatarso	30%	
Perdita totale del pollice	28%	23%	Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale dell'indice	15%	13%	Perdita totale del solo alluce	7%	
Perdita totale del medio	12%		Perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo di alcun indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita per ogni dito perduto	3%	
Perdita totale dell'anulare	8%		Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Perdita totale del mignolo	12%		Anchilosi tibia - tarsica ad angolo retto	20%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%	Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%			
Perdita della falange ungueale del medio	5%				
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%				
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%				
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%			
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%				
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%				
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%				

Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/1	1	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che procedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione. La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata al 16%. In caso di afachia monolaterale:

con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
con visus corretto di 7/10	18%
con visus corretto di 6/10	21%
con visus corretto di 5/10	24%
con visus corretto di 4/10	28%
con visus corretto di 3/10	32%
con visus corretto inferiore a 3/10	35%

In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

Art. 32. – Criteri di liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente

La percentuale di invalidità permanente, accertata secondo i criteri previsti dall'art. 31 - Invalidità permanente da infortunio e dalla tabella ad esso correlata e purché questa si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio, viene convertita nella percentuale di invalidità da liquidare, indicata nel prospetto sottostante, che, applicata alla somma assicurata, definisce l'ammontare dell'indennizzo.

% invalidità accertata	% invalidità da liquidare	% invalidità accertata	% invalidità da liquidare
1	0,20	36	42
2	0,50	37	44
3	0,75	38	46
4	1	39	48
5	2	40	50
6	3	41	52
7	4	42	54
8	5	43	56
9	6	44	58
10	7	45	60
11	9	46	62
12	11	47	64
Dal 13 al 30	Dal 13 al 30	48	66
31	32	49	68
32	34	50	70
33	36	Dal 51 al 65	80
34	38	Dal 66 al 75	100
35	40	Dal 76 al 100	150

Art. 33. – Rimborso delle spese di cura da infortunio

(garanzia facoltativa, operante solo se richiamata nella scheda di polizza del contratto e corrisposto il relativo premio)

La garanzia riguarda il rimborso, in caso di ricovero, delle spese per:

- gli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria, il materiale d'intervento, gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- le rette di degenza;
- gli esami e gli accertamenti diagnostici;
- il trasporto con ambulanza dell'assicurato in un Istituto di cura ed il ritorno a casa;
- le prestazioni medico-infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i medicinali, l'acquisto e/o il noleggio di apparecchi protesici e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche;
- i tickets relativi alle prestazioni precedenti.

Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da infortunio.

Art. 34. – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando l'assicurato, o i suoi eredi legittimi, ne hanno avuto la possibilità. La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione della data, del luogo, delle modalità del sinistro e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dev'essere documentato da ulteriori certificati medici. L'assicurato o, in caso di morte, gli eredi legittimi devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 35. – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Art. 36. – Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione - comprensiva degli eventuali giustificativi di spesa in originale - compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità dovuta, dandone comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia.

Art. 37. – Controversie. Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 35, su concorde richiesta dell'assicurato e della Società ed in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, possono essere demandate, con apposito atto scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di assicurazione, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici, avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato.

Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni del Collegio medico, con dispensa da ogni formalità di legge, sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 38. – Rinuncia al diritto di surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice civile, nei confronti dei responsabili dell'infortunio.

Art. 39. – Esonero

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre assicurazioni infortuni che avesse in corso o dovesse stipulare con la Società o con altre Imprese.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG Assicurazioni S.p.A** con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona, in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411;

fax per denuncia del nuovo caso assicurativo: 045.8290557;

mail per denuncia del nuovo caso assicurativo: denunce@arag.it;

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del caso assicurativo: 045.8290449.

Art. 40. – Oggetto dell'assicurazione

1. La Società, alle condizioni della presente polizza, nei limiti del massimale convenuto nella scheda di polizza "Parte B" del contratto per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento dei danni a persone e/o cose subiti in seguito ad incidente tra veicoli, nei seguenti casi:
 - a.1) sinistri gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 della Legge), esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'art. 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della Compagnia del responsabile civile;
 - a.2) l'esercizio di pretese al risarcimento danni di cui all'art. 148 della Legge viene garantito con un massimale di € 50.000,00 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo:
 - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità, in caso di sinistri avvenuti in Italia;
 - per i sinistri con lesioni a persone, in caso di sinistri avvenuti all'estero.
- a.3) sinistri con danni subiti dai terzi trasportati (Art. 141 della Legge).

La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 41 – Esclusioni, lettera i) nel solo caso di violazione dell'art. 186 Nuovo codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 esiti negativi;

- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad incidenti da circolazione il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga all'art. 41 – Esclusioni, lettera e);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale;
- e) sostenere controversie relative a danni cagionati, dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza della circolazione del veicolo autorizzato. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (art. 1917 del codice civile);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifi ca dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 41 – Esclusioni, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

2. L'assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- e spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono diversi compensi professionali;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 44 - Gestione del caso assicurativo, comma 4;
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 44 - Gestione del caso assicurativo, comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28 convertito in Legge 10/05/2002 n.91), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

3. Le garanzie sono prestate:

al proprietario, al locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato sulla scheda "Parte B" del contratto.

Le garanzie valgono inoltre per il contraente, se persona fisica, nonché per il suo coniuge e per i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito danni materiali o lesioni personali.

Art. 41 – Esclusioni

Le garanzie non sono operanti nei seguenti casi:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;

- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla Legge;
- i) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (fermarsi e prestare soccorso in caso d'incidente) del Nuovo codice della strada;
- l) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

Art. 42. – Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verifiarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'art. 43 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale, entro 365 giorni (1 Anno) dalla cessazione del contratto stesso.
4. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
 - vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 43. – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

1. L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.
5. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 44 – Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 43 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4. L'assicurato non può addvenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziarica né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 45 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 46 – Pagamenti – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 47 – Estensione territoriale

La copertura assicurativa è operante nell'ambito territoriale per la quale è valida l'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria cui si riferisce.

Art. 48 - Rischio assicurato**(garanzia facoltativa, operante se espressamente richiamata nella "Parte B" del contratto e corrisposto il relativo premio)**

La Società assume a proprio carico, nei limiti pattuiti ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese sostenute dal conducente a seguito del ritiro o della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente da circolazione.

La garanzia è operante se l'incidente avviene durante il periodo di validità dell'assicurazione e se produce, nei confronti dei terzi, la morte o lesioni personali o gravi danni ai veicoli. Qualora il conducente sia imputato del reato di omissione di soccorso o di fuga, la garanzia è operante a condizione che sia prosciolto o assolto dal reato.

• Autoscuola – Corso di recupero punti patente

Qualora dalla patente di guida del conducente siano decurtati dei punti, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Il numero di corsi garantiti è pari al numero di decurtazioni avvenute in costanza di polizza, fermi restando i minimi di legge. La Società provvederà al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

La prestazione è operante a condizione che, dopo il verificarsi dell'evento, il numero residuo dei punti della patente di guida del conducente sia pari od inferiore a dodici.

• Spese per esame di revisione della patente

Qualora dalla patente del conducente siano decurtati tutti i punti, la Società rimborsa, sino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie a riottenere la patente di guida.

La Società provvederà al pagamento entro il limite di cui sopra, previa consegna della documentazione comprovante le spese sostenute. La prestazione è operante a condizione che al momento del sinistro il conducente fornisca documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente, al momento della sottoscrizione della polizza, non fosse inferiore a dodici.

• Spese di deposito

Qualora il veicolo assicurato sia sottoposto a sequestro presso un deposito giudiziario, la Società, previa consegna di idonea documentazione, rimborserà le relative spese sino alla concorrenza di € 600,00 per anno assicurativo.

• Spese per interprete

Qualora il conducente si trovi all'estero e a seguito dell'evento garantito sia sottoposto ad interrogatorio e/o arresto, la Società rimborsa, previa consegna della fattura e fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per ricevere l'assistenza di un interprete.

• Spese documenti di circolazione

Qualora in conseguenza dell'evento garantito si verifichi la distruzione dei documenti di circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo.

Art. 49 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- b) in caso di violazione degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti);
- c) in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 del Nuovo Codice della Strada, salvo successivo proscioglimento o assoluzione;
- d) per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) per fatti determinati o agevolati da dolo del conducente o delle altre persone trasportate;
- f) se il provvedimento di ritiro o sospensione della patente viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali ovvero perché il conducente non si è sottoposto ad accertamento od esami di idoneità in sede di revisione della patente di guida.

Art. 50 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro tre giorni da quando il conducente ne abbia avuto conoscenza o possibilità a seguito della notifica del provvedimento adottato dall'Autorità.

Il conducente deve indicare, altresì, i motivi che hanno determinato tale provvedimento, nonché presentare alla Società i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento.

Pagamento delle spese sostenute

La Società, previa consegna dell'idonea documentazione richiesta dalla natura delle singole prestazioni, provvederà al rimborso del costo sostenuto in base ai relativi limiti di indennizzo.

Le prestazioni operano per gli eventi avvenuti durante il periodo di validità della polizza.

Art. 51. – Rischio assicurato

(garanzia facoltativa, operante solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza, "Parte B" del contratto, e corrisposto il relativo premio)

La Società si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, nei limiti delle singole prestazioni, nonché alle condizioni che seguono, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nei successivi artt. 54 o 55, o 56 o 57, sulla base della forma che risulta scelta nella Scheda di polizza e sulla base del tipo di veicolo assicurato.

Art. 52. – Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza, si avvale della società IMA Italia Assistance S.p.A. e della sua Centrale Operativa. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Centrale Operativa, dandone tempestivo avviso al contraente.

Art. 53. – Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il contraente, il conducente e i trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Art. 54. – Prestazioni per autovetture, carrelli con targa propria e roulotte.**a) Forma base (operante solo se indicato il codice 557 nella scheda di polizza "Parte B" del contratto)**

La Centrale Operativa provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino ad un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa, purché situato nel raggio di 50 km;
- oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato.

Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale **secondo traino** fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro, restando a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Centrale Operativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.

Per il veicolo multiadattato, regolarmente omologato, la Centrale Operativa provvede anche al montaggio delle catene in caso di necessità.

b) Forma estesa**• Prestazioni per il veicolo.**

La Centrale Operativa provvede:

1. a fare effettuare, sul luogo del sinistro, **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa organizza, a scelta dell'assicurato, il **soccorso stradale** del veicolo:

- fino ad un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa, purché situato nel raggio di 50 km;
- oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al **secondo traino** per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato.

Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale secondo traino fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro, restando a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Centrale Operativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00.

2. a mettere a disposizione dell'assicurato, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, **un'autovettura sostitutiva in Italia** (1600 cc.), senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato, richiedendo una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate sulla base del tempario ufficiale della Casa costruttrice, alle condizioni e durante gli orari di apertura dello stesso, secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 30 giorni consecutivi, nel caso di furto totale o rapina del veicolo;
- fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto o furto parziale, rottura delle chiavi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi, nel caso di guasto, incidente, incendio, tentato furto, furto parziale, rottura delle chiavi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le garanzie Responsabilità civile obbligatoria, Incendio, Furto, Guasti accidentali. Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Guasti accidentali o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio: pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;

3. ad inviare all'estero, con il mezzo più rapido, i **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
4. ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la **demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione, guasto, incendio, furto. La Centrale Operativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
5. al disbrigo delle **pratiche di abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'assicurato, se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso;
6. al **recupero del veicolo** dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre **36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero**, oppure, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare. In tal caso, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato. È in facoltà dell'assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Centrale Operativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato, purché in Italia;
7. al **rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero** organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato. Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede la suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'assicurato.

• **Prestazioni per la persona.**

La Centrale Operativa provvede:

8. ad **inviare un autista** per trasferire il veicolo al domicilio dell'assicurato, con spese a carico della Società, se lo stesso riporti lesioni tali da non poterlo guidare o il conducente del veicolo stesso subisca il ritiro, lo smarrimento od il furto della patente di guida e gli eventuali passeggeri trasportati non siano in grado di guidare per oggettive ragioni;
9. a mettere gli assicurati in condizione di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Per quest'ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'assicurato. La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all'estero;
10. ad organizzare il **pernottamento degli assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
11. al **rimpatrio sanitario**, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai propri medici, se l'assicurato è ricoverato a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e le sue condizioni, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:
 - autoambulanza senza limiti di percorso;
 - treno 1a classe e, occorrendo, vagone letto;
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
 - aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
 Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria. Le relative spese sono a carico della Società. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

12. ad inviare **un'autoambulanza in Italia** con spese a carico della Società, se a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessiti, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
13. ad inviare **un fisioterapista al domicilio** dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
14. a mettere a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **ricondere i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
15. ad **anticipare le spese mediche** dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia di restituzione di quanto ricevuto e restituirlo entro 60 giorni. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;
16. a mettere gratuitamente a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per **raggiungere l'assicurato ricoverato presso l'istituto di cura all'estero**, se a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00;
17. a mettere a **disposizione un interprete** nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si fa carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00;
18. al **trasporto della salma**, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. La Centrale Operativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente. Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;
19. alla costituzione della **cauzione civile**, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino alla concorrenza di € 6.000,00 in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato. Tali somme devono essere rimborsate dall'assicurato entro 60 giorni dal suo rientro in Italia;
20. all'anticipo per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per **l'onorario di un legale**, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessiti di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente;
21. a fornire **gratuitamente informazioni mediche, turistiche, automobilistiche**, relativamente a:
- reperimento di medici generici e specialisti, mezzi di soccorso, organizzazione di consulti medici, centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità di letti, Centri di pronto soccorso;
 - località di soggiorno con relative strutture e disponibilità, attività ricreative e culturali, agevolazioni riservate alla famiglia per viaggi, spettacoli ecc., turismo giovanile e soggiorni per studio, traghetti, formalità per viaggi all'estero;
 - itinerari e musei;
 - normative sulla responsabilità civile auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, Nuovo Codice della Strada, tassa di possesso, consulenze per incidenti stradali, modalità burocratiche inerenti alle pratiche automobilistiche;
 - viabilità stradale, alberghi, motel, autogrill e ristoranti, officine autostradali e rifornimenti di carburante in autostrada. La Centrale Operativa provvederà a fornire le informazioni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora non fosse possibile prestare tali informazioni immediatamente, l'assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. La Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha carattere della consulenza;
22. ad **effettuare anticipi**, purché con garanzia di restituzione entro 60 giorni:
- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
 - di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
 - fino a € 500,00 per il pagamento di fatture se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente;
23. a fornire i seguenti **servizi aggiuntivi**:
- trasmettere messaggi urgenti ai familiari, qualora l'assicurato sia stato coinvolto in un incidente di circolazione;
 - inviare un bagaglio sostitutivo (massimo Kg. 20) di quello smarrito o rubato, ritirandolo dall'abitazione dell'assicurato.

Art. 55. – Prestazioni per autocarri, autoveicoli ad uso speciale o ad uso specifico, motocarri

• Prestazioni per il veicolo.

La Centrale Operativa provvede:

1. ad organizzare il **soccorso stradale** se, in conseguenza di incendio, guasto, furto (anche tentato e/o parziale), rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo.

La Centrale Operativa, a scelta dell'assicurato, provvede al soccorso stradale dei motocarri e degli autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:

- fino al punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa, purché situato nel raggio di 50 km;
- oppure presso il punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

La Centrale Operativa provvede ad inviare, per gli autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, per la riparazione sul posto, un'officina mobile, preferibilmente autorizzata dalla Casa costruttrice del veicolo. In caso di impossibilità ad effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa organizza il soccorso stradale per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della Casa costruttrice di appartenenza.

Per tutti i tipi di veicoli sopra identificati, la Società tiene a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di € 2.000,00.

Il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione è a carico dell'assicurato.

A seguito di incidente da circolazione, la Centrale Operativa provvede anche al recupero del **veicolo fuoriuscito** dalla sede stradale e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 2.000,00;

2. a mettere a disposizione, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, **un veicolo sostitutivo in Italia** con peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li, con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, o non sia più disponibile o resti immobilizzato, richiedendo una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate sulla base del tempario ufficiale della Casa costruttrice.

Il veicolo sostitutivo è fornito alle condizioni e durante gli orari di apertura dello stesso, secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

Il veicolo in sostituzione è fornito all'assicurato con le garanzie Responsabilità civile obbligatoria, Incendio, Furto, Guasti accidentali.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Guasti accidentali o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio, pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;

3. ad organizzare il viaggio per il **recupero del veicolo** rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, oppure in caso di suo ritrovamento dopo un furto o una rapina e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo riparato o ritrovato;

4. ad inviare all'estero, con il mezzo più rapido, **i pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

5. ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la **demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione. La Centrale Operativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano.

La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

6. al disbrigo delle pratiche di **abbandono del veicolo** all'estero, su richiesta dell'assicurato, se, dopo un sinistro, il suo valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso.

• Prestazioni per la persona.

La Centrale Operativa provvede:

7. a mettere gli assicurati in condizione di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Per quest'ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'assicurato.

La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00, per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00, per i sinistri avvenuti all'estero;

8. ad organizzare il **pernottamento degli assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;

9. al **rimpatrio sanitario**, effettuarlo con il mezzo ritenuto più idoneo dai propri medici, se l'assicurato è ricoverato, a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo e le sue condizioni, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:

- autoambulanza senza limiti di percorso;

- treno 1° classe e, occorrendo, vagone letto;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).

Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria.

Le spese sono a carico della Società.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;

- 10.** ad inviare un'autoambulanza in Italia con spese a carico della Società se, a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
- 11.** ad inviare un fisioterapista al domicilio dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- 12.** a mettere a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per consentire di raggiungere, prendersene cura e ricondurre i minori alla loro residenza, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno;
- 13.** ad anticipare le spese sanitarie dell'assicurato, fino a € 3.000,00, se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia di restituzione di quanto ricevuto e restituirlo entro 60 giorni. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravenga a norme valutarie;
- 14.** a mettere gratuitamente a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per raggiungere l'assicurato presso l'Istituto di cura all'estero, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;
- 15.** a mettere a disposizione un interprete nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si farà carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
- 16.** al trasporto della salma, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. Inoltre, la Centrale Operativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente. Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;
- 17.** alla costituzione della cauzione civile, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e quella penale, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino a € 6.000,00, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato. Tali somme devono essere rimborsate dall'assicurato entro 60 giorni dal rientro in Italia;
- 18.** all'anticipo, per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per sinistro, per l'onorario di un legale se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente;
- 19.** a fornire gratuitamente informazioni mediche, turistiche, automobilistiche relativamente a:
- reperimento di medici generici e specialisti; mezzi di soccorso; organizzazione di consulti medici; centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità di letti; Centri di pronto soccorso;
 - località di soggiorno con relative strutture e disponibilità; attività ricreative e culturali; agevolazioni riservate alla famiglia per viaggi, spettacoli, ecc...; turismo giovanile e soggiorni per studio; traghetti; formalità per viaggi all'estero; itinerari e musei;
 - normative sulla Responsabilità civile auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, Nuovo Codice della Strada, tassa di possesso, consulenze per incidenti stradali, modalità burocratiche inerenti alle pratiche automobilistiche; viabilità stradale; alberghi, motel, autogrill e ristoranti; officine autostradali e rifornimenti di carburante in autostrada.
- La Centrale Operativa provvederà a fornire le informazioni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Qualora non fosse possibile prestare tali informazioni immediatamente, l'assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. La Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto, in nessun caso, il servizio ha il carattere della consulenza;
- 20.** ad effettuare anticipi, purché con garanzia di restituzione entro 60 giorni:
- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
 - di € 250,00, se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
 - fino a € 500,00 per il pagamento di fatture, se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente;
- 21.** a fornire i seguenti servizi aggiuntivi:
- trasmettere messaggi urgenti ai familiari, qualora l'assicurato sia stato coinvolto in un incidente da circolazione;
 - inviare un bagaglio sostitutivo (massimo Kg.20) di quello smarrito o rubato, ritirandolo all'abitazione dell'assicurato.

Art. 56. – Prestazioni per ciclomotori, motocicli e motocarrozette

• Prestazioni per il veicolo.

La Centrale Operativa provvede:

1. a fare effettuare, sul luogo del sinistro, **piccoli interventi di riparazione**, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia.

Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante.

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, rapina, incidente da circolazione, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa organizza, a scelta dell'assicurato, **il soccorso stradale** del veicolo:

- fino ad un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa, purché situato nel raggio di 50 km;
- oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al **secondo traino** per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato.

Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

La Società tiene a proprio carico i costi sostenuti per il soccorso stradale e per l'eventuale **secondo traino** fino alla concorrenza di € 600,00 complessivi per sinistro, restando a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente.

A seguito di incidente da circolazione, la Centrale Operativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 1.000,00;

2. al **recupero del veicolo** dell'assicurato se, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, rapina tentata, il veicolo stesso risulti danneggiato in modo tale da non poter essere utilizzato, per oltre **36 ore se in Italia, o 5 giorni se all'estero** o, dopo un furto o una rapina, il veicolo venga ritrovato e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare. In tal caso la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo ritrovato e/o riparato.

È in facoltà dell'assicurato, in alternativa, richiedere che il recupero del veicolo ritrovato o riparato venga effettuato dalla Centrale Operativa, con spese a carico della Società, che provvederà al suo trasporto dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato, purché in Italia;

3. ad inviare in loco con il mezzo più rapido i **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo dell'assicurato, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

4. al **rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero** organizzandone il trasporto dal luogo di giacenza preventivamente concordato con l'assicurato se, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato per oltre 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulta inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvede al suo rimpatrio con spese a proprio carico fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro, rimanendo l'eventuale eccedenza a carico dell'assicurato;

5. a mettere a disposizione, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, **un'autovettura sostitutiva in Italia** (1200 cc.) senza autista e con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno a seguito di furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, non sia più disponibile o resti immobilizzato, richiedendo una riparazione di oltre 8 ore di manodopera, certificate sulla base del tempario ufficiale della Casa costruttrice. Il veicolo sostitutivo è fornito alle condizioni e durante gli orari di apertura dello stesso, secondo i seguenti criteri:

- fino ad un massimo di 10 giorni, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un massimo di 5 giorni, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

L'autovettura in sostituzione è fornita all'assicurato con le garanzie Responsabilità civile obbligatoria, Incendio, Furto, Guasti accidentali. Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Guasti accidentali o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio, pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio).

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;

6. ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la **demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione. La Centrale Operativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;

7. al disbrigo delle pratiche di **abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'assicurato se, dopo un sinistro, il valore commerciale del veicolo risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso.

• **Prestazioni per la persona.**

La Centrale Operativa provvede:

- 8.** al **recupero del veicolo** con spese a carico della Società qualora l'assicurato abbia subito un infortunio con lesioni tali da non poterlo guidare o al suo conducente sia ritirata la patente di guida, oppure la smarrisca o gli sia rubata e l'eventuale passeggero trasportato non sia in grado di guidare per oggettive ragioni. In alternativa, qualora l'assicurato, a seguito di incidente da circolazione, riporti lesioni tali da non poter guidare il veicolo o il conducente del veicolo stesso subisca il ritiro, lo smarrimento od il furto della patente di guida e gli eventuali passeggeri trasportati non siano in grado di guidare per oggettive ragioni, la Centrale Operativa provvede ad inviare un autista per trasferire il veicolo al domicilio dell'assicurato, con spese a carico della Società;
- 9.** a mettere gli assicurati in condizione di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Per quest'ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'assicurato.
La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all'estero;
- 10.** ad organizzare il **pernottamento degli assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto (anche tentato e/o parziale), rapina, il veicolo sia inutilizzabile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
- 11.** al **rimpatrio sanitario**, provvedendo ad effettuarlo con il mezzo ritenuto più idoneo dai propri medici, se l'assicurato sia ricoverato, a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo e le sue condizioni, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:
- autoambulanza senza limiti di percorso;
 - treno 1° classe e, occorrendo, vagone letto;
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
 - aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
- Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria.
Le spese sono a carico della Società.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
- 12.** ad inviare un'**autoambulanza in Italia** con spese a carico della Società se, a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
- 13.** ad inviare un **fisioterapista al domicilio** dell'assicurato per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici.
La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- 14.** a mettere a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe di andata e ritorno per consentire di raggiungere, prendersene cura e **ricondere i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trovi nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno;
- 15.** ad **anticipare le spese mediche** dell'assicurato, fino a € 3.000,00 se a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso debba sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia di restituzione di quanto ricevuto e restituirlo entro 60 giorni. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;
- 16.** a mettere gratuitamente a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe, andata e ritorno) per **raggiungere l'assicurato presso l'Istituto di cura all'estero**, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato sia ricoverato per più di 3 giorni.
La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;
- 17.** a mettere a **disposizione un interprete** nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si farà carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
- 18.** al **trasporto della salma**, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. La Centrale Operativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente. Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;
- 19.** alla costituzione della **cauzione civile**, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino a € 6.000,00, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato. Tali somme devono essere rimborsate dall'assicurato entro 60 giorni dal rientro in Italia;
- 20.** all'anticipo per conto dell'assicurato fino a € 2.000,00 per sinistro, per l'**onorario di un legale** se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente;

21. a fornire **gratuitamente informazioni mediche e/o turistiche** se l'assicurato necessita di informazioni relativamente a:

- reperimento di medici generici e specialisti; mezzi di soccorso; organizzazione di consulti medici; centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità di letti, Centri di pronto soccorso;
- località di soggiorno con relative strutture e disponibilità; attività ricreative e culturali; agevolazioni riservate alla famiglia per viaggi, spettacoli, ecc.; turismo giovanile e soggiorni per studio;
- normative sulla Responsabilità civile auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, Nuovo Codice della Strada, tassa di possesso, consulenze per incidenti stradali, modalità burocratiche inerenti alle pratiche automobilistiche; viabilità stradale; alberghi, motel, autogrill e ristoranti; officine autostradali e rifornimenti di carburante in autostrada; traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari e musei.

La Centrale Operativa provvederà a fornire le informazioni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora non fosse possibile fornire tali informazioni immediatamente, l'assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

La Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza;

22. ad **effettuare anticipi**, purché con garanzia di restituzione entro 60 giorni:

- fino a € 1.500,00 per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00 se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
- fino a € 500,00 per il pagamento di fatture, se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente.

Art. 57. – Prestazioni per autocaravan

• Prestazioni per il veicolo.

La Centrale Operativa provvede:

1. ad organizzare il **soccorso stradale** se, in conseguenza di incendio, guasto, furto tentato e/o parziale, furto totale o rapina, con successivo ritrovamento, incidente da circolazione, il veicolo ha subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo.

La Centrale Operativa, a scelta dell'assicurato, provvede al soccorso stradale per l'autocaravan di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:

- fino al punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa, purché situato nel raggio di 50 km;
- oppure presso il punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo.

La Centrale Operativa provvede ad inviare, per l'autocaravan di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li, per la riparazione sul posto, un'officina mobile, preferibilmente autorizzata dalla Casa costruttrice del veicolo. In caso di impossibilità ad effettuare la riparazione sul posto, la Centrale Operativa organizza il soccorso stradale per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della Casa costruttrice di appartenenza.

Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo viene ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al **secondo traino** per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato.

Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

La Società tiene a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza complessiva di € 1.000,00.

Il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione è a carico dell'assicurato.

A seguito di incidente da circolazione, la Centrale Operativa provvede anche al **recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale** e la Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 2.000,00;

2. a mettere a disposizione, presso un noleggio convenzionato e con spese a carico della Società, un **veicolo sostitutivo** in Italia, in funzione del numero degli occupanti dell'autocaravan:

- o capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente,
- oppure una o due autovetture (1600 cc) senza autista, con percorrenza illimitata, qualora il veicolo subisca un danno totale o parziale a seguito di furto, tentato furto, rapina, incendio, guasto, incidente da circolazione e, conseguentemente, o non sia più disponibile o resti immobilizzato, richiedendo una riparazione di oltre 8 ore di manodopera certificate sulla base del tempario ufficiale della Casa costruttrice. Il veicolo sostitutivo è fornito alle condizioni e durante gli orari di apertura dell'autonoleggio stesso, secondo i seguenti criteri:
- fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi, se è stata erogata la prestazione Soccorso stradale;
- fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi, se non è stata erogata la prestazione Soccorso stradale.

Il veicolo in sostituzione è fornito assicurato con le garanzie Responsabilità civile obbligatoria, Incendio, Furto, Guasti accidentali.

Restano a carico dell'assicurato: la franchigia o il relativo scoperto per i sinistri che colpiscono le garanzie Furto, Guasti accidentali o dovuti ad atto doloso di terzi; il costo del carburante; le altre spese non espressamente comprese (ad esempio, pedaggi autostradali, traghetti, spese di prolungamento del noleggio). Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto che l'assicurato rilasci un deposito cauzionale o costituisca la garanzia con carta di credito;

3. ad organizzare il viaggio per il **recupero del veicolo** rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, in conseguenza di guasto, incendio, incidente da circolazione, tentato furto o furto parziale, oppure in caso di suo ritrovamento dopo un furto o una rapina e, comunque, in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della Società, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per recuperare il veicolo riparato o ritrovato;

4. ad inviare all'estero, con il mezzo più rapido, i **pezzi di ricambio** necessari per la riparazione del veicolo, con spese a carico della Società, qualora non siano reperibili sul posto ma siano reperibili in Italia. Il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali saranno a carico dell'assicurato. In ogni caso, prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

5. ad organizzare, su richiesta dell'assicurato, la **demolizione del veicolo** a seguito di un incidente da circolazione. La Centrale Operativa vi provvederà, in ottemperanza alle disposizioni di legge, presso un centro autorizzato posto in territorio italiano. La Società tiene a proprio carico le relative spese di trasporto, demolizione e cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
6. al disbrigo delle pratiche di **abbandono del veicolo all'estero**, su richiesta dell'assicurato se, dopo un sinistro, il suo valore commerciale risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia. Le relative spese sono a carico della Società mentre restano a carico dell'assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso.
- **Prestazioni per la persona.**
La Centrale Operativa provvede:
7. a mettere gli assicurati in condizione di **proseguire il viaggio** fino al luogo di destinazione o di **ritornare al luogo di residenza** in Italia, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, furto totale, rapina, che immobilizzi il veicolo per almeno 36 ore o che lo renda indisponibile, fornendo o un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), oppure un veicolo a noleggio. Per quest'ultimo, le spese di carburante e i pedaggi stradali sono a carico dell'assicurato. La Società tiene a proprio carico le spese, fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per i sinistri avvenuti in Italia e di € 1.000,00 per i sinistri avvenuti all'estero;
8. ad organizzare il **pernottamento degli assicurati in albergo** se, in conseguenza di guasto, incidente da circolazione, incendio, furto tentato e/o parziale, furto totale, rapina, il veicolo è inutilizzabile o indisponibile e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte. La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di € 150,00 per camera e di complessivi € 500,00 per tutti gli assicurati e per sinistro;
9. al **rimpatrio sanitario**, effettuandolo con il mezzo ritenuto più idoneo dai propri medici, se l'assicurato è ricoverato, a seguito di infortunio dovuto ad incidente da circolazione avvenuto all'estero, nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo e le sue condizioni, accertate tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, ne rendano necessario il trasporto sanitario dal luogo dell'incidente ad un Istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia. Il trasporto potrà essere effettuato con:
- autoambulanza senza limiti di percorso;
 - treno 1° classe e, occorrendo, vagone letto;
 - aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
 - aereo sanitario (esclusivamente nei Paesi europei).
- Il trasporto include l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria. Le spese sono a carico della Società.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio;
10. ad inviare un' **autoambulanza in Italia** con spese a carico della Società se, a seguito di infortunio da incidente da circolazione, l'assicurato necessita, successivamente al ricovero di primo soccorso, del trasporto presso un'altra struttura ospedaliera o al suo domicilio;
11. ad inviare un **fisioterapista al domicilio** dell'assicurato, per le cure necessarie, qualora lo stesso, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, abbia riportato traumi o fratture semplici. La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo;
12. a mettere a disposizione di un familiare convivente, con spese a carico della Società, un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, andata e ritorno, per consentire di raggiungere, prendersene cura e **riconduurre i minori alla loro residenza**, se l'assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, si trova nell'impossibilità di occuparsi dei minori di 15 anni in viaggio con lui. La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo;
13. ad **anticipare le spese sanitarie** dell'assicurato, fino a € 3.000,00, se, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione, lo stesso deve sostenere delle spese mediche, farmaceutiche o chirurgiche impreviste. L'assicurato deve dare garanzia di restituzione di quanto ricevuto e restituirlo entro 60 giorni. La prestazione non è operante nel caso in cui l'erogazione dell'anticipo contravvenga a norme valutarie;
14. a mettere gratuitamente a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per **raggiungere l'assicurato presso l'Istituto di cura all'estero**, se, a seguito di un infortunio causato da incidente da circolazione, l'assicurato è ricoverato per più di 3 giorni. La Società tiene a proprio carico anche le spese di albergo del familiare fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro;
15. a mettere a **disposizione un interprete** nel caso di fermo, arresto, minaccia di arresto dell'assicurato per incidente da circolazione, nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato. La Società si farà carico del relativo onorario fino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro;
16. al **trasporto della salma**, sino al luogo di inumazione in Italia, qualora l'assicurato sia deceduto a seguito di incidente da circolazione. La Centrale Operativa provvede anche al disbrigo delle incombenze burocratiche sul luogo dell'incidente. Le spese sono a carico della Società con esclusione delle spese di inumazione e funerarie;
17. alla costituzione della **cauzione civile**, fino alla concorrenza di € 5.000,00 e di quella **penale**, per la libertà provvisoria dell'assicurato, fino a € 6.000,00, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto, a seguito di incidente da circolazione che coinvolga l'assicurato. Tali somme devono essere rimborsate dall'assicurato entro 60 giorni dal rientro in Italia;

18. all'anticipo, per conto dell'assicurato, fino a € 2.000,00 per sinistro, per l'onorario di un legale, se l'assicurato stesso, in caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente da circolazione, necessita di assistenza legale e non vi possa provvedere direttamente;

19. a fornire gratuitamente informazioni mediche, turistiche, automobilistiche, relativamente a:

- reperimento di medici generici e specialisti; mezzi di soccorso; organizzazione di consulti medici; centri di cura pubblici e privati e relativa disponibilità di letti, Centri di pronto soccorso;
- località di soggiorno con relative strutture e disponibilità, attività ricreative e culturali, agevolazioni riservate alla famiglia per viaggi, spettacoli, ecc.; turismo giovanile e soggiorni per studio, traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari e musei;
- normative sulla Responsabilità civile auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, Nuovo Codice della Strada, tassa di possesso, consulenze per incidenti stradali, modalità burocratiche inerenti alle pratiche automobilistiche, viabilità stradale, alberghi, motel, autogrill e ristoranti, officine autostradali e rifornimenti di carburante in autostrada.

La Centrale Operativa provvederà a fornire le informazioni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora non fosse possibile fornire tali informazioni immediatamente, l'assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. La Centrale Operativa non si assume responsabilità alcuna derivante dalle azioni eventualmente intraprese dall'assicurato a seguito delle informazioni rilasciate in quanto, in nessun caso, il servizio ha il carattere della consulenza;

20. ad effettuare anticipi, purché con garanzia di restituzione entro 60 giorni:

- fino a € 1.500,00, per le spese da sostenere per riparare il veicolo danneggiato a seguito di guasto, incidente da circolazione, ritrovamento dopo furto;
- di € 250,00, se all'assicurato sono sottratti tutti i mezzi di pagamento (denaro, carta di credito, bancomat);
- fino a € 500,00, per il pagamento di fatture, se l'assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente;

21. a fornire i seguenti servizi aggiuntivi:

- trasmettere messaggi urgenti ai familiari, qualora l'assicurato sia stato coinvolto in un incidente da circolazione;
- inviare un bagaglio sostitutivo (massimo Kg.20) di quello smarrito o rubato, ritirandolo all'abitazione dell'assicurato.

Art. 58. – Rischi esclusi dall'assicurazione (per tutti i veicoli)

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- atti di guerra, occupazione militare, rivoluzione, saccheggi, invasione, insurrezione, scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine;
- stato di ebbrezza alcolica del conducente o influenza di sostanze stupefacenti;
- non abilitazione alla guida del conducente secondo le disposizioni in vigore, salvo il caso in cui al conducente che guida con patente scaduta questa sia rinnovata entro 3 mesi dal sinistro.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:

- i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato ed a condizione che egli, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie (ad esempio: fideiussione bancaria, assegni, ecc) per la restituzione di ogni somma anticipata.

Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

Art. 59. – Modalità per la richiesta di assistenza (per tutti i veicoli)

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:

1. nome e cognome;
2. luogo in cui necessita di essere assistito;
3. targa del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa, per completare le operazioni di Assistenza, può chiedere all'assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, in originale, ad IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI).

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'assicurato non prenda contatto con la Centrale Operativa nel momento in cui si verifica il sinistro.

Tuttavia, la Società, nei limiti previsti dalle singole prestazioni, rimborserà all'assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla Centrale Operativa;
- siano conseguenti ad interventi disposti dalle Pubbliche Autorità;
- siano conseguenti ad interventi non direttamente richiesti dall'assicurato per cause di forza maggiore (ad esempio, per un suo infortunio).

I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero verde **800.810.820**

oppure

+39 02.24128.285

per chiamate dall'Italia e dall'estero

oppure telefax

+39 02.24128.245

Art. 60. – Durata del contratto

Il contratto ha durata annuale oppure annuale più frazione di anno e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

La frazione, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la tariffa che verrà applicata sarà quella in vigore per la Società a tale momento.

Nel caso di durata annuale o di anno più frazione, anche se il contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipularne uno nuovo con altra impresa, la Società manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. 61. – Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto.

Art. 62. – Estensione territoriale

Limitatamente ai **veicoli**, l'assicurazione, salvo le eventuali limitazioni previste alle singole prestazioni della Sezione Assistenza, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Andorra e della Russia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati ove è operante la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria, anche se prestata da altra Impresa, sempre che facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

Limitatamente ai **natanti**, l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi europei.

Art. 63. – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e comunicazioni del contraente

Il premio della presente assicurazione è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal contraente.

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative ai fattori che influiscono sulla valutazione del rischio o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento dello stesso rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. 64. – Sostituzione del contratto

In tutti i casi in cui il veicolo o il natante venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo o sul natante sostituito.

Art. 65. – Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

Il trasferimento di proprietà del veicolo o natante può comportare la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo o natante alienato, sia reso valido per altro veicolo o natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni. In tal caso l'alienante è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale procederà, per il nuovo veicolo o natante, all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del premio.

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente e alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente è tenuto al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'alienante chieda la risoluzione del contratto, la Società provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione di copia dell'atto di trasferimento di proprietà, nonché al **rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione**.

Art. 66. – Cessazione di rischio per distruzione, esportazione definitiva all'estero, demolizione del veicolo o del natante

Nel caso di cessazione di rischio, a causa di distruzione o esportazione definitiva all'estero del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione ovvero l'attestazione di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo, in alternativa ai documenti attestanti la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Per il natante, e per i medesimi casi, il contraente è tenuto a fornire l'analoga documentazione.

La Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data della distruzione, esportazione definitiva o demolizione, previa deduzione, nel caso di incendio totale, del relativo premio.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Qualora il proprietario chieda che il contratto sia reso valido per un altro veicolo o natante di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio.

Art. 67. – Conto vendita

Se il veicolo o il natante viene consegnato in conto vendita, il contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo o natante, purché non vi sia variazione nella figura del proprietario.

Nel caso in cui il contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo o natante e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il contraente chieda l'annullamento del contratto, la Società restituirà la parte del premio netto corrisposta e non usufruita dalla data della consegna in conto vendita, con rinuncia della Società ad esigere le eventuali rate successive.

Art. 68. – Risoluzione del contratto per il furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data in cui il contraente ne ha dato notizia alla Società.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza di quella pagata.

Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia Auto Danni Indiretti, [previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità](#).

Quanto al premio non goduto relativo alla garanzia Furto e rapina, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stato causato da appropriazione indebita.

Art. 69. – Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione del contratto.

Art. 70. – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del contraente o dell'assicurato.

Art. 71. – Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del contraente.

Art. 72. – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 73. – Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami in merito al contratto possono essere rivolti all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

**Art. 74. – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing
(operante solo se indicato il codice 78 nella “Parte B” del contratto)**

La Società si obbliga, in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza, per tutta la durata del vincolo a favore di dette società a:

- a) non consentire alcuna modifica delle garanzie prestate se non con il consenso dell’ente o società vincolataria;
- b) comunicare all’ente o società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo o il natante entro quindici giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all’ente o società vincolataria con lettera raccomandata A. R. qualsiasi ritardo nel pagamento del premio o della rata di premio, nonché l’eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di incendio, furto, rapina, eventi sociopolitici, fenomeni naturali, collisione o guasti accidentali, l’indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, ai sensi dell’art. 1891 del Codice civile, corrisposto all’ente o alla società vincolataria e di conseguenza da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

**Art. 75. – Vincolo
(operante solo se indicato il codice 80 nella “Parte B” del contratto)**

È operante il testo di vincolo allegato alla polizza.

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1882 Nozione

L'assicurazione è il contratto col quale l'Assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'Assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenza con dolo o colpa

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 Cessazione del rischio durante l'assicurazione

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'Assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'Assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'Assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unicamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'Assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'Assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'Assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'Assicuratore

L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'Assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'Assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'Assicuratore.

Art. 2048 Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non si sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione dell'assicurato verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennità.

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull' uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Cliente,

per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. Il Suo indirizzo potrà essere eventualmente utilizzato anche per inviarLe, via posta, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito od anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione, nonché di opporsi all'uso dei Suoi dati per l'invio di comunicazioni commerciali e promozionali.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it

Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/intermediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi.

– NOTE –

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i dati giudiziari, relativi cioè a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria, nonché per gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché per segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
- 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. www.unipol.it.

- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it